

L.R. n. 64/1986, art. 10 e DPRReg 17 maggio 2002, n. 0140/Pres., art. 4. Adozione del Piano Tecnico annuale per il potenziamento del volontariato di protezione civile. Anno 2018.

L'Assessore regionale alla protezione civile

Premesso che, ai sensi dell'art. 10, lettere b), e) e g) della L.R. 31.12.1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti agli Enti locali, singoli od associati, ed alle Associazioni di volontariato di protezione civile, al fine di sviluppare il Sistema regionale integrato di protezione civile;

Visto il DPRReg 17 maggio 2002, n. 0140/Pres. di approvazione del Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti agli Enti locali singoli ed associati ed alle Associazioni di volontariato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 25 del 19 giugno 2002;

Ricordato che, ai sensi dell'articolo 6, il Regolamento citato prevede che i finanziamenti possono essere concessi per:

- a) Dotazione, mantenimento operativo, rinnovo di attrezzature e mezzi operativi;
- b) Dotazione di sedi di allocamento e deposito;
- c) Organizzazione e svolgimento di esercitazioni;
- d) Organizzazione e svolgimento di corsi di formazione;
- e) Attuazione di progetti organici ed articolati afferenti alle tipologie di cui ai punti precedenti;

Constatato che il Regolamento medesimo stabilisce, all'articolo 3, che la concessione dei finanziamenti avvenga sulla base della "Pianificazione tecnica annuale per il potenziamento del volontariato di protezione civile", nei limiti delle risorse disponibili;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, il Piano tecnico annuale costituisce uno degli strumenti di pianificazione tecnica annuale e che lo stesso è adottato con decreto dell'Assessore regionale alla protezione civile;

Valutato l'interesse pubblico da perseguire per il costante aggiornamento delle risorse dedicate alle attività di protezione civile sul territorio regionale;

Ritenuto opportuno procedere all'adozione del Piano tecnico, finalizzato alla concessione, per l'anno 2018, dei contributi previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere a), b) c) e d) del D.P.Reg. 140/Pres./2002;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.Reg. 140/2002, nel Piano Tecnico le domande di finanziamento relative al Piano Tecnico 2018 sono presentate dal 2 gennaio al 31 gennaio 2018;

Ritenuto di approvare, ai sensi del citato articolo 4 del suddetto Regolamento, contenente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti agli Enti locali singoli ed associati e alle Associazioni di volontariato per le attività di protezione civile, il Piano Tecnico annuale per l'anno 2018, nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2013, n. 097/Pres.;

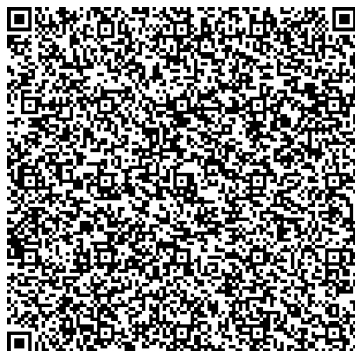
Decreta

Art. 1 - E' approvato, per i motivi illustrati in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del DPR 17 maggio 2002, n. 140/Pres., recante "Regolamento contenente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti agli Enti locali singoli ed associati e alle Associazioni di volontariato per le attività di protezione civile", il Piano Tecnico annuale per l'anno 2018, nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2 - Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'Assessore alla protezione civile
avv. Paolo Panontin

(firmato digitalmente)



IMPRONTA DOC 4B564839F6E234B9270C6B1D50FA71F48E5529C91365B89552A06B1FA70594FE

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: Paolo Panontin

Firma in formato pdf: SGD.PROTEZIONECIVILE.FVG.IT

Ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter del d.lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema gestione documentale della Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è conforme al documento elettronico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.